



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE

NUMERO GENERALE	468
DATA	03/09/2024

OGGETTO :

**SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI DELLA
COMUNITA' MONTANA E DEL CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI
VALLE CAMONICA (PROV. BS) - PERIODO 01.01.2025-
31.12.2027 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI
2 (DUE) ANNI.**

**DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 17,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, DEL
TUEL - D.LGS. N. 267/2000 S.M.I.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTO l'art. 35, del CCNL del 16 novembre 2022 che testualmente recita: "1. *Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.* 2. *Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.* 3. *Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.* 4. *Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.* 5. *Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.* 6. *In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.* 7. *Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in*

euro 7 il valore massimo dei buoni pasto. 8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. 9. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti. 10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. 11. Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 e l'art. 13 del CCNL del 9.05.2006."

VISTO l'art. 5 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che recita espressamente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa";

VISTO l'art. 1, comma 7 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali di riferimento relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi

telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

VISTO l'art. 1 del decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'economica e delle finanze che recita espressamente: *"In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95"*

PREMESSO altresì che:

- con determinazione n. 552 del 22.11.2019 è stato affidato per il periodo 01.01.2020-31.12.2022, e rinnovato con determinazione n. 626 del 27.12.2022 per il periodo 01.01.2023-31.12.2024, il servizio sostitutivo mensa mediante "buono pasto elettronico parametrico per l'acquisto di un pasto completo o ridotto presso uno specifico esercizio convenzionato" da erogarsi con il badge di rilevazione delle presenze a favore del personale della Comunità Montana e del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- detto sistema risulta funzionale alla verifica dell'articolo 29 comma 9, del Ccnl 2022, secondo il quale *"L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico"*, e la lettura integrata, con modalità sistematiche, della disciplina delle pause di lavoro, di cui all'art 34 del Ccnl al fine di determinare se sussistano le condizioni per fruire del servizio mensa;

RILEVATO che in data 06.09.2022 è stata attivata la Convenzione CONSIP denominata "Buoni pasto 10 - lotto 1" la quale prevede la fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

DATO atto che la convenzione Consip non è perfettamente sovrapponibile al servizio che eroga la Comunità Montana di Valle Camonica ai propri dipendenti così come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale in approvazione e constatato inoltre, dall'esame dei lotti attivi nell'Accordo Quadro CONSIP per la

stessa categoria merceologica, che gli sconti sui servizi offerti sono molto diversificati facendo presupporre che ci può essere una concreta possibilità di ottenere il servizio in parola con una percentuale di sconto migliorativa rispetto a quanto offerto per il lotto 1 di riferimento nel caso in cui si interroghi il mercato;

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive l'adozione d'apposita determinazione preventiva per la stipulazione del contratto, indicante:

- a) il fine che con lo stesso s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:

- il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €. 195.552,00 (composto come segue: importo a base d'asta per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2027 €. 97.776,00 + eventuale quinto d'obbligo, importo eventuale rinnovo 2 anni €. 65.184,00 + eventuale quinto d'obbligo) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- il valore annuo del servizio è stimato in € 32.592,00 oltre Iva al 4%;
- il contratto avrà per oggetto il servizio sostitutivo mensa per il personale della Comunità Montana e del Consorzio BIM di Valle Camonica per la durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) la scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta, ai sensi dell'art. 14 e 71 del D.Lgs. 36/2024, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO opportuno avvalersi del Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata di Valle Camonica), per l'espletamento della procedura di gara;

VISTO lo schema di disciplinare di gara che recepisce le considerazioni che precedono e redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le

diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento del "SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI DELLA COMUNITA' MONTANA E DEL CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA (PROV. BS) - PERIODO 01.01.2025-31.12.2027 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI", con procedura aperta ai sensi dell'art. 14 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata di Valle Camonica), per l'assunzione della procedura di gara utile all'affidamento del servizio;
4. di approvare lo schema di bando di gara predisposto dal Servizio Centrale Unica di Committenza contenente le norme disciplinanti la gara, depositato agli atti;

5. di stabilire che la Comunità Montana si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 250,00 quale contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0103103
Creditore				AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Oggetto/Causale				Contributo gara "SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI DELLA COMUNITA' MONTANA E DEL CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA (PROV. BS) - PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2027"					
Importo				€ 250,00					

7. di imputare la spesa di € 250,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	U.1.03.02.99.999	1047/0	€ 250,00

8. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Segreteria, Affari Generali, Personale
Ida Ivonne Genziani / INFOCERT SPA